

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2186-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 24 giugno 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
e col Ministro delle attività produttive**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2003

INDICE

| | | |
|---|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Pareri: | | |
| – della 1 ^a Commissione permanente | » | 4 |
| – della 5 ^a Commissione permanente | » | 5 |
| Disegno di legge | » | 6 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in ratifica, siglato a Caracas il 14 febbraio 2001, si prefigge come obiettivo principale il rafforzamento della cooperazione economica tra l'Italia e il Venezuela, attraverso la creazione di condizioni favorevoli all'afflusso di investimenti e la definizione di un adeguato regime normativo di garanzia degli investimenti stessi. Mentre l'articolo 1 fornisce la definizione di investimenti ed investitori rilevante ai fini dell'Accordo, in base all'articolo 2 ciascuna Parte contraente si impegna ad incentivare gli investimenti dell'altra Parte nel proprio territorio, garantendo un trattamento equo, giusto e conforme alle norme ed ai principi del diritto internazionale, impegnandosi altresì ad astenersi da qualunque provvedimento arbitrario o discriminatorio che possa ledere la gestione dei suddetti investimenti.

In base al combinato disposto del comma 1 dell'articolo 3 e dell'articolo 4, ciascuna Parte contraente garantisce agli investitori dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri investitori, anche nel caso di richieste di risarcimento per danni derivanti da situazioni di guerra, stati di emergenza o avvenimenti simili. Tale ultima disposizione risulta essere particolarmente importante in considerazione del delicato momento politico che il Venezuela attualmente attraversa. In base all'articolo 3 viene richiamata l'applicabilità della clausola della nazione più favorita.

Ai sensi dell'articolo 5, le Parti si garantiscono dal rischio di provvedimenti di nazionalizzazione ed esproprio, definendo le condizioni che devono sussistere per la loro adozione ed il risarcimento spettante nei suddetti casi, nonché la procedura giudiziaria previ-

sta, a tutela degli investitori, per l'accertamento della legittimità dei provvedimenti stessi. Anche questa disposizione va considerata come una garanzia particolarmente opportuna per gli investitori italiani *in loco*, tenendo conto che rivolgimenti politico-sociali, allo stato dei fatti, non possono essere esclusi in Venezuela.

Nel successivo articolo 6 ciascuna Parte garantisce agli investitori dell'altra, salvo l'assolvimento di ogni obbligo fiscale, il libero trasferimento all'estero di capitali, redditi, retribuzioni e risarcimenti.

Merita particolare attenzione, inoltre, la portata retroattiva dell'Accordo, in quanto, sulla base di quanto previsto all'articolo 11, le sue disposizioni si applicheranno anche agli investimenti effettuati prima della sua entrata in vigore, purché registrati come investimenti stranieri in conformità alle normative nazionali.

L'articolo 12 precisa il momento in cui l'accordo entrerà in vigore, mentre il successivo articolo 13 ne stabilisce la durata in dieci anni con possibilità di proroghe tacite per successivi periodi di cinque anni, salvo denuncia per iscritto di una delle Parti contraenti.

Il disegno di legge consta di tre articoli, il primo dei quali reca l'autorizzazione alla ratifica, il secondo l'ordine di esecuzione e il terzo la clausola di immediata entrata in vigore della legge.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

4 giugno 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CURTO)

3 giugno 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

